

La persona nel diritto civile

2

Stefania Zerbo, Antonina Argo, Luigi De Luca, Michele Zagra

Se è un dovere rispettare i diritti degli altri, è un dovere anche far rispettare i propri
Herbert Spencer (Derby, 1820-1903)

OBIETTIVI DEL CAPITOLO

- Definire i diritti della persona e fornire una loro classificazione
- Illustrare i requisiti della capacità giuridica e della capacità di agire
- Definire i presupposti biologici dell'istituto giuridico dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministratore di sostegno
- Fornire una *Scheda sinottica* di consultazione rapida

DIRITTI DELLA PERSONA

Come ha sottolineato il giurista tedesco Otto Gierke, a cui si deve l'origine del termine alla fine del diciannovesimo secolo, i diritti della personalità hanno come oggetto e scopo garantire, realizzare, nonché, ovviamente, tutelare le ragioni fondamentali non solo della vita, ma anche dello sviluppo della persona in ogni aspetto della sua esistenza, sia fisico sia morale.

In particolare, secondo autorevole dottrina (Perlingieri, 2005), i diritti della personalità sono situazioni soggettive proprie di ciascun uomo in quanto tale, giacché ne costituiscono gli attributi fondamentali e immancabili, rivolti a realizzare prima di ogni altra istanza i bisogni di ordine esistenziale, e solo subordinatamente, anche quelli di carattere materiale.

Rispetto ad altre situazioni giuridiche soggettive, come quelle patrimoniali, essi si caratterizzano in quanto la persona è al tempo stesso il soggetto titolare del diritto e anche il termine di riferimento oggettivo del rapporto, per cui l'oggetto di tale diritto non si pone all'esterno del suo titolare (come accade invece nelle situazioni patrimoniali)¹, ma costituisce, al contrario, un *unicum* con questo. La logica conseguenza di tale impostazione si rinviene nella circostanza per cui, mentre nelle situazioni soggettive a carattere patrimoniale è possibile separare la titolarità dall'esercizio di essa, nei diritti della personalità ciò non è possibile.

Per gli italiani, la fonte principale dei diritti della persona è rappresentata dalla Carta Costituzionale, che all'art. 2 garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni

¹ Per esempio, il bene rispetto al diritto di proprietà su di esso, ovvero la prestazione cui è tenuto il debitore rispetto al diritto del creditore.

sociali². Si attribuisce alla persona un valore prioritario che deve essere tutelato in ogni sua manifestazione e aspirazione, al fine di garantirne la piena realizzazione (personalità) secondo modalità che non possono essere tutte previste in astratto e predeterminate in modo esaustivo. Tali modalità devono, piuttosto, essere adattate alla necessità di tutelare la personalità dell'uomo nel suo divenire dinamico, che attraverso sempre nuove manifestazioni sorge di volta in volta come conseguenza sia del mutare nel tempo delle aspirazioni del soggetto, sia a seguito del mutare del costume sociale.

Per la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nell'ordinamento italiano, all'art. 2 della Costituzione si affianca l'ulteriore clausola rappresentata dall'art. 3, che al comma 1 segna il principio dell'uguaglianza in senso formale, e al comma 2 introduce il principio, di rilievo ancora maggiore, della parità in senso sostanziale tra i cittadini³.

Dalle clausole fondamentali richiamate sopra prendono inoltre spunto altre norme costituzionali che tutelano i diritti fondamentali della persona in vari settori. Innanzitutto le libertà fondamentali, qualificate espressamente *inviolabili*, come per esempio quella sancita dall'art. 32 in materia di salute, secondo cui:

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» e «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». «La legge» tuttavia «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Tra i diritti della persona rientrano quindi:

- il diritto alla vita e alla tutela dell'integrità fisica;
- il diritto all'identità personale;
- il diritto alla riservatezza;
- il diritto alla libertà fisica della persona;
- il diritto alla libertà di comunicazione.

Attraverso tali diritti si estrinseca la personalità di ogni essere umano.

In tempi recenti, dottrina e giurisprudenza si sono trovate a dover prendere posizione in relazione ad altre e nuove, per quanto socialmente emergenti, istanze di tutela dell'uomo contemporaneo, aventi per oggetto esigenze profonde della sua personalità, correlate a una realtà in continuo mutamento a seguito delle innumerevoli scoperte scientifiche e tecnologiche.

Nel Box 2.1 si riportano le fonti dei diritti della personalità.

CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE

Ogni essere umano, in quanto parte integrante di una società regolamentata dal diritto, è una persona capace di esercitare diritti e di adempiere doveri.

² Art. 2 della Costituzione italiana: *«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».*

³ Art. 3 della Costituzione italiana: *«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».*

BOX 2.1 FONTI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ**Costituzione della Repubblica Italiana**

Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947. Entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948¹.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Elaborata in seno al Consiglio d'Europa e adottata a Roma nel 1950. Ratificata dall'Italia nel 1955, con la legge n. 848, a cui successivamente sono stati aggiunti protocolli che aumentano il numero dei diritti riconosciuti.

Patti ONU sui diritti civili, politici e sui diritti economici, sociali e culturali

Conclusi a New York nel 1966 e ratificati dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Trattato di Helsinki (1975)-Sicurezza e Cooperazione in Europa (CSCE)

L'Atto finale, sottoscritto a Helsinki (1 agosto 1975), si divide in tre sezioni, che raggruppano le principali questioni in oggetto dei negoziati nei tre anni precedenti: sicurezza, cooperazione economica, scientifica, tecnica e ambientale, e diritti umani. Esso non costituisce un accordo internazionale vero e proprio, e pertanto non è stato oggetto, così come i documenti finali dei successivi vertici di Parigi (1990) e di Helsinki (1992), di ratifica da parte dei singoli parlamenti nazionali.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 o Carta di Nizza

All'art. 7 tutela il diritto alla vita privata, all'art. 9 tutela il diritto alla vita familiare e all'art. 8 tutela il diritto alla protezione dei dati personali.

Trattato di Lisbona del dicembre 2007

È ribadito il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quanto tali diritti fondamentali costituiscono principi generali del diritto comunitario.

¹ Oltre al diritto alla vita, all'integrità fisica, all'identità personale, alla riservatezza, alla libertà fisica della persona e alla libertà di comunicazione, si raccomandano agli Stati membri numerosi divieti tra cui quello di tortura, di discriminazione razziale o sessuale, nonché di trattamenti penali degradanti. CSCE = Conference on Security and Cooperation in Europe; ONU = Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'idoneità a diventare titolare di diritti e di doveri, altrimenti detta *capacità giuridica*, si acquisisce, come stabilito dall'art. 1 c.c.⁴, al momento della nascita e si estingue con la morte.

Requisito naturale per acquisire la capacità giuridica è dunque la nascita, ma anche la vita. Secondo il diritto, la nascita si identifica con la separazione completa del feto dal corpo materno sia attraverso il parto naturale sia mediante il parto cesareo. Non è sufficiente nascere per acquisire la capacità giuridica, ma occorre nascere vivi. Nell'ipotesi, quindi, in cui il feto muoia durante la fase apnoica della vita extrauterina non acquisterà capacità giuridica. Anche al nascituro è tuttavia riconosciuta una particolare capacità giuridica, che può avere rilevanza pratica in ambito di responsabilità sanitaria⁵.

⁴ Art. 1 c.c. (*Capacità giuridica*): «La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita».

⁵ «Il nascituro è terzo protetto dal contratto stipulato dalla madre con il sanitario e con la struttura sanitaria. Gli va riconosciuta, pertanto, legittimazione risarcitoria per i danni derivanti dalla somministrazione di farmaci dannosi per la sua salute. La soggettività giuridica che, sulla scorta di una pluralità di fonti e della c.d. giurisprudenza normativa, non può essergli negata, gli consente, infatti, di essere titolare del diritto alla vita, alla salute, all'onore, alla reputazione e all'identità personale» (Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741).

Con la morte cessano i diritti della personalità, con estinzione della capacità giuridica. Gli altri diritti di natura patrimoniale si trasmettono a terze persone. Ne deriva che è importante, nei casi di disastri collettivi, stabilire l'ordine cronologico dei decessi di più persone, potendo tale circostanza rilevarsi condizionante nei rapporti di successione ereditaria. Sotto il profilo medico-legale è necessario talora distinguere, laddove possibile, le fattispecie di commorienza, nel caso in cui più persone decidano nello stesso istante, da quelle di premorienza, quando è possibile dimostrare che la morte di un soggetto è avvenuta prima di quella di un altro. Infatti, il Codice civile, all'art. 4, stabilisce che sussiste la presunzione di commorienza se non è possibile fornirne la prova contraria⁶.

La *capacità di agire*⁷ è, come sancito dall'art. 2 c.c.⁸, la capacità di esercitare diritti e di adempiere i doveri, compiendo manifestazioni di volontà produttive di effetti giuridici.

I requisiti della capacità di agire sono:

- la capacità giuridica;
- il raggiungimento della maggiore età;
- la capacità di intendere e di volere.

Il raggiungimento della maggiore età, fissata al compimento del diciottesimo anno, è dunque necessario per potere acquisire la capacità di agire, salvo alcune deroghe espressamente contemplate dal Codice civile⁹.

Per i minori di età, la capacità giuridica è esercitata da chi ne ha la patria potestà. Per coloro che, superato il diciottesimo anno di età, si trovano in una condizione di totale o parziale incapacità di provvedere alla tutela dei propri interessi, tale capacità è esercitata da apposite figure individuate dal legislatore. Rispettivamente, dal tutore e dal curatore.

ISTITUTO GIURIDICO DELL'INTERDIZIONE, DELL'INABILITAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'*interdizione* è il procedimento giudiziale che priva totalmente della capacità di agire e pone l'interdetto in stato di tutela.

⁶ Art. 4 c.c. (*Commorienza*): «Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento».

⁷ Attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica.

⁸ Art. 2 c.c. (*Maggiore età; Capacità di agire*): «La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro».

⁹ Per esempio, il minore di anni 16 può riconoscere un figlio naturale (art. 250 c.c.), può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza, può contrarre matrimonio (art. 84 c.c.) una volta accertata la maturità psicofisica, e con l'atto del matrimonio consegue di diritto l'emancipazione (art. 390 c.c.). L'emancipazione è una sorta di limitata capacità di agire, che consiste nello scioglimento del minore dai vincoli della patria potestà, fino al raggiungimento della maggiore età. Il minore emancipato, ai sensi dell'art. 394 c.c. può: «compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti alla tutela del patrimonio; compiere, con l'assistenza del curatore, atti eccedenti la ordinaria amministrazione; riscuotere, sotto tutela del curatore, capitali (sotto la condizione di un idoneo impiego), e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto».

Possono essere interdetti, ai sensi dell'art. 414 c.c., il maggiore di età e il minore emancipato che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente, tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.

Ai sensi dell'art. 416 c.c. anche il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione, tuttavia, ha effetto dal giorno di raggiungimento della maggiore età.

Dalla lettura dell'art. 414 c.c. emerge che i requisiti indispensabili all'interdizione sono:

- l'esistenza di un'infermità di mente;
- il carattere abituale di questa;
- la conseguente incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.

Uno dei requisiti biologici alla base del riconoscimento dell'istituto giuridico dell'interdizione è, pertanto, la presenza di un'infermità mentale. Questa deve, tuttavia, possedere determinate caratteristiche.

- Deve trattarsi, *in primis*, di un processo morboso *nosograficamente inquadrabile*, anche indipendente da una sua connessione con il sistema neuropsichico purché, ripercuotendosi sulle funzioni intellettive e volitive del soggetto, annulli la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni.
- Deve trattarsi, poi, di infermità di mente abituale che, come tale, presuppone un giudizio psichiatrico forense volto a evidenziarne la sussistenza, e un giudizio prognostico che ne preveda una durata lunga e non occasionale (brevi periodi di lucidità non bastano a impedire l'applicazione del provvedimento)¹⁰.
- La malattia deve essere di natura tale da impedire all'infermo la capacità di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutti quelli che attengono alla vita di relazione¹¹.

L'interdizione può essere richiesta dalle persone interessate alla conservazione del patrimonio dell'incapace ed è disposta mediante sentenza del giudice. In seguito alla sentenza di interdizione, l'interdetto perde la capacità di agire e si trova quindi nella condizione non solo di non poter compiere atti di natura patrimoniale, ma anche nella: incapacità a contrarre matrimonio (artt. 85 e 119 c.c.), incapacità a esercitare l'azione di disconoscimento di paternità (art. 245 c.c.), incapacità al riconoscimento del figlio naturale (art. 266 c.c.), incapacità a testare (art. 591 c.c.).

Gli atti effettuati dall'interdetto, dopo la sentenza di interdizione, possono essere annullati su richiesta dell'interdetto, dei suoi eredi o aventi causa e del tutore.

A dover provvedere alla cura della persona dell'interdetto, a rappresentarlo in tutti gli atti civili e ad amministrarne i beni provvede il tutore nominato dall'Autorità giudiziaria. È tuttavia opportuno precisare che per gli atti di maggiore rilevanza patrimoniale, il tutore non può provvedere senza l'autorizzazione del Giudice tutelare ovvero del Tribunale.

¹⁰ L'infermità deve, di fatto, essere connotata da un effetto durevole che comporta grave compromissione a carico della coscienza, dell'affettività, dei poteri associativi e di quelli volitivi, come accade nel caso della demenza senile, della demenza precoce, della schizofrenia, della paranoia o della paralisi progressiva. Non vi rientrano, quindi, gli stati transitori di perturbamento delle funzioni cognitive e intellettive.

¹¹ Diversamente, non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere da solo atti personali, quali il riconoscimento di un figlio naturale o il matrimonio.

È possibile procedere alla revoca del provvedimento di interdizione quando sia intervenuto il miglioramento o la guarigione dall'infermità (art. 429 c.c.).

L'*inabilitazione* è il procedimento giudiziale che può essere mosso nei confronti del maggiore di età infermo di mente, quando le sue condizioni non siano così gravi da procedere all'interdizione, e di coloro che per particolari condizioni psicofisiche, non essendo in grado di provvedere ai propri interessi, vedono scemata la loro capacità di agire.

Ai sensi dell'art. 415 c.c. le persone che possono essere inabilite sono:

- il maggiore di età infermo di mente, il cui stato non è talmente grave da dar luogo all'interdizione;
- coloro che, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici¹²;
- il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, quando non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente¹³ e non siano tanto incapaci da essere interdetti.

Anche nell'inabilitazione, l'infermità mentale, pur implicando una minore compromissione intelletto-volitiva rispetto a quella prevista per il procedimento giudiziale dell'interdizione, per analogia, anche se non espressamente esplicitato, deve essere sempre abituale e tale da determinare la parziale riduzione della capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.

L'inabilitazione è dichiarata con sentenza giudiziale secondo le stesse formalità richieste per l'interdizione. Per effetto della sentenza, l'inabilitato è affidato all'assistenza di un curatore e perde parzialmente la capacità di agire. Può, tuttavia, compiere gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione dei propri beni. Può contrattare matrimonio. Per gli atti di straordinaria amministrazione, l'inabilitato necessita, oltre che dell'assistenza del curatore, anche dell'autorizzazione del Giudice tutelare. Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'annullamento degli atti compiuti dall'inabilitato.

Il legislatore, ritenendo che i soli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione fossero inadeguati a garantire la salvaguardia dei diritti inviolabili dei soggetti "deboli", ossia di tutte quelle persone che, pur non essendo portatrici di un'infermità mentale, si trovano nell'incapacità di provvedere a se stesse, ha approvato, dopo un lungo *iter* parlamentare, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto il nuovo istituto giuridico dell'*amministratore di sostegno*. Lo scopo è stato quello di estendere la tutela alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante l'intervento di terze persone (gli amministratori di sostegno).

L'art. 404 c.c. stabilisce che «*possono beneficiare dell'amministratore di sostegno le persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi*»¹⁴. Con l'istituto dell'amministrazione di sostegno, l'ordinamento giuridico ha in pratica colmato un vuoto legislativo, dal momento che questo istituto può essere disposto, a differenza degli istituti di interdizione e di inabilitazione, anche in presenza di una menomazione fisica o psichica di lieve entità, di carattere temporaneo o permanente, che ponga l'individuo in una condizione di difficoltà a curare i propri interessi, o nelle ipotesi in cui sia ragionevole presumere il recupero dell'attività psichica (da infermità o disagio psichico). Secondo una

¹² La prodigalità, ovvero un'indole dissipatrice incorreggibile, e l'abuso abituale di alcolici o di stupefacenti sono considerati dalla legge comportamenti di vita che possono pregiudicare i beni economici propri e della famiglia, indipendentemente dall'esistenza di un'infermità mentale.

¹³ Bisogna dimostrare, nello specifico caso, che si trovano nella difficoltà di percepire la realtà esterna e di inserirsi nella vita sociale.

¹⁴ Disabili sensoriali o motori, traumatizzati temporanei, tossicodipendenti.

pronuncia della giurisprudenza di merito (Tribunale di Modena, 24 febbraio 2005), la stessa età avanzata, condizione di per se stessa inidonea a costituire presupposto per il riconoscimento del provvedimento di inabilità, può rientrare tra le numerose ipotesi applicative della nuova previsione normativa qualora comporti una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana e una conseguente impossibilità di provvedere adeguatamente ai propri interessi. Ciò in un'ottica maggiormente orientata più al rispetto della dignità e della personalità che non alla tutela del solo patrimonio.

In sintonia con le finalità perseguite dall'amministrazione di sostegno, la normativa prevede all'art. 410 c.c., che l'amministratore di sostegno «*deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario*» e «*tempestivamente avvisare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso*». Tali previsioni stanno a indicare che la volontà del beneficiario non è annullata bensì tenuta in considerazione, compatibilmente con le sue condizioni psicofisiche. La legge prevede, infatti, che l'amministratore non possa compiere atti che riguardano il beneficiario senza averlo preventivamente e tempestivamente informato. In caso di un dissenso del beneficiario, l'amministratore ha l'obbligo di informare preventivamente il Giudice tutelare al fine di individuare le soluzioni più idonee a soddisfare le esigenze del beneficiario.

Secondo l'art. 417 c.c., l'amministrazione di sostegno può essere chiesta dallo stesso interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, e da coloro che possono chiedere l'interdizione o l'inabilitazione. L'art. 406 c.c. prevede che la richiesta possa essere avanzata anche dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove vengano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

Se la richiesta proviene da un interdetto o inabilitato deve essere presentata, congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione, davanti al giudice competente per quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 408 c.c. l'amministratore di sostegno è scelto preferibilmente dall'interessato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Se la scelta non è stata effettuata, o quando il giudice ritenga, in presenza di gravi e validi motivi, che si debba scegliere una persona diversa da quella indicata dall'interessato, la scelta è rimessa al Giudice tutelare. Nell'identificare l'amministratore di sostegno, il Giudice tutelare, ove possibile, dà la preferenza: al coniuge, sempre che non sia separato legalmente; alla persona stabilmente convivente; al padre; alla madre; al figlio; al fratello o alla sorella; oppure al parente entro il quarto grado o al soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

La sentenza dell'amministrazione di sostegno comporta una limitazione della capacità di agire del beneficiario. Egli potrà compiere solamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Negli altri casi dovrà avvalersi della rappresentanza esclusiva o dell'assistenza dell'amministratore di sostegno.

BIBLIOGRAFIA

- Bandini, T., Zacheo, A., 2005. Amministratore di sostegno. Un nuovo impegno per la medicina legale. Riv. It. Med. Leg. 1, 3.
- Ciliberti, R., Zacheo, A., Bandini, T., 2008. Amministratore di sostegno, interdizione, inabilitazione: innovazione, continuità e convivenza degli istituti di tutela della persona non autonoma. Riv. It. Med. Leg. 30, 693.
- Perlingieri, P., 2005. La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- Vencharutti, A., 1995. La protezione civilistica dell'incapace. Giuffrè Ed., Milano.

SCHEDA SINOTTICA**Diritti della personalità**

- I diritti civili sono tutelati nella nostra Costituzione dagli artt. 2 e 3. Tra i diritti inviolabili della persona rientrano: il diritto alla vita e alla tutela dell'integrità fisica, il diritto all'identità personale, il diritto alla riservatezza, il diritto alla libertà fisica della persona, il diritto alla libertà di comunicazione.

Capacità giuridica e di agire

- La capacità giuridica consiste nell'idoneità a diventare titolare di diritti e di doveri. Si acquisisce, come stabilito dall'art. 1 c.c., al momento della nascita e si estingue con la morte (gli altri diritti di natura patrimoniale si trasmettono a terze persone). Anche al nascituro è tuttavia riconosciuta una particolare capacità giuridica, che può avere rilevanza pratica in ambito di responsabilità sanitaria.
- La capacità di agire è, come sancito dall'art. 2 c.c., la capacità di esercitare diritti e di adempiere i doveri, compiendo manifestazioni di volontà produttive di effetti giuridici. I requisiti della capacità di agire sono: la capacità giuridica, il raggiungimento della maggiore età (salvo alcune deroghe espressamente contemplate dal Codice civile), la capacità di intendere e di volere.
- Per i minori di età, la capacità giuridica è esercitata da chi ne ha la patria potestà. Per coloro che, superato il diciottesimo anno di età, si trovano in una condizione di totale o parziale incapacità di provvedere alla tutela dei propri interessi, tale capacità è esercitata da apposite figure individuate dal legislatore. Rispettivamente, dal tutore e dal curatore.

Interdizione

- L'interdizione è il procedimento giudiziale che priva totalmente della capacità di agire e pone l'interdetto in stato di tutela.
- Possono essere interdetti, ai sensi dell'art. 414 c.c., il maggiore di età e il minore emancipato, che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente, tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi. Ai sensi dell'art. 416 c.c. anche il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età (l'interdizione o l'inabilitazione, tuttavia, ha effetto dal giorno del raggiungimento della maggiore età).
- L'interdizione può essere richiesta dalle persone interessate alla conservazione del patrimonio dell'incapace ed è disposta mediante sentenza del giudice. In seguito alla sentenza di interdizione, l'interdetto perde la capacità di agire, e si trova quindi nella condizione di incapacità assoluta per tutti i negozi di natura patrimoniale, ma anche nella: incapacità a contrarre matrimonio (artt. 85 e 119 c.c.), incapacità a esercitare l'azione di disconoscimento di paternità (art. 245 c.c.), incapacità al riconoscimento del figlio naturale (art. 266 c.c.), incapacità a testare (art. 591 c.c.).
- A dover provvedere alla cura della persona dell'interdetto, a rappresentarlo in tutti gli atti civili e ad amministrarne i beni provvede il tutore nominato dall'Autorità giudiziaria. È tuttavia opportuno precisare che per gli atti di maggiore rilevanza patrimoniale, il tutore non può provvedere senza l'autorizzazione del Giudice tutelare ovvero del Tribunale.
- È possibile procedere alla revoca del provvedimento di interdizione quando sia intervenuto il miglioramento o la guarigione dall'infermità (art. 429 c.c.).

Inabilitazione

- L'inabilitazione è il procedimento giudiziale che può essere mosso nei confronti del maggiore di età infermo di mente, quando le sue condizioni non siano così gravi da procedere all'interdizione, e di coloro che per particolari condizioni psicofisiche, non essendo in grado di provvedere ai propri interessi, vedono scemata la loro capacità di agire.
- L'inabilitazione è dichiarata con sentenza giudiziale secondo le stesse formalità richieste per l'interdizione. Per effetto della sentenza, l'inabilitato è affidato all'assistenza di un curatore e perde parzialmente la capacità di agire. L'inabilitato può compiere gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione dei propri beni. Per gli atti di straordinaria amministrazione, l'inabilitato necessita, oltre che dell'assistenza del curatore, anche dell'autorizzazione del Giudice tutelare.

Amministratore di sostegno

- L'art. 404 c.c. stabilisce che «*possono beneficiare dell'amministratore di sostegno le persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi*».

- La volontà del beneficiario non è annullata bensì tenuta in considerazione, compatibilmente con le sue condizioni psicofisiche. La legge prevede infatti che l'amministratore non possa compiere atti che riguardano il beneficiario senza averlo preventivamente e tempestivamente informato. In caso di un dissenso del beneficiario, l'amministratore ha l'obbligo di informare preventivamente il Giudice tutelare al fine di individuare le soluzioni più idonee a soddisfare le esigenze del beneficiario.

